

Decreta:

La Banca di Credito Popolare, con sede in Torre del Greco (Napoli), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Torre del Greco, Resina, Castellammare di Stabia e San Giorgio a Cremano, tutti in provincia di Napoli.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di credito popolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

(6521)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca Piccolo Credito Salentino, con sede in Lecce, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Piccolo Credito Salentino, con sede in Lecce;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Piccolo Credito Salentino, con sede in Lecce, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Lecce e Lizzanello.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Piccolo Credito Salentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

(6519)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Cassa di Risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di Risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di Risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, tutti in provincia di Modena.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di Risparmio di Vignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

(6525)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca Popolare dei Sette Comuni, con sede in Asiago (Vicenza), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Popolare dei Sette Comuni, con sede in Asiago (Vicenza);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;